



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 133/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA 2 S.R.L.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE CANALE
ITALIA 84) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ART. 5-TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 16/15/DCA/PROC. 2632/MRM)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni*”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTO l’atto di contestazione - CONT. N. 16/15/DCA - proc.n. 2632/MRM datato 13 marzo 2015 e notificato in data 18 marzo 2015 alla società Canale Italia 2 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale Italia 84;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

La Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità con atto n.16/15/DCA/Proc. 2632/MRM, datato 13 marzo 2015 e notificato in data 18 marzo 2015 ha contestato alla società Canale Italia2 S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale Italia 84 la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, il 25 gennaio 2015, in fascia oraria non consentita, dalle ore 06.59.13 circa, alle ore 11.25.19 circa, dalle 14.00.24 circa , alle 15.30.24 circa e dalle ore 13.06.20 circa alle ore 14.00.00 circa, sul servizio di media audiovisivo Canale Italia 84, sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche, al fine di ricevere pronostici concernenti il gioco del lotto. In particolare, nel corso delle televendite il conduttore ha invitato i telespettatori a comporre i numeri con codice 899 apparsi sullo schermo, allo scopo di ottenere indicazioni per vincere ambi e terni relativi a successive estrazioni del lotto.

1. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato uno scritto in data 31 marzo 2015 (prot.n. 0036010), in cui, sostanzialmente, chiedeva l’erogazione di una sanzione pari al minimo edittale, stante le perdite relative all’ultimo bilancio della società;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta risulta che la società Canale Italia 2 S.r.l. è incorsa nella violazione dell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si è indotto ad utilizzare (comma 1) e si è trasmesso le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita (comma 3);

La perdita di bilancio dichiarata, inoltre, appare comunque tale da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria ancorché pari al minimo edittale;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Canale Italia 2 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale Italia 84, il giorno 25 gennaio 2015, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)* e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.066,00 (duemilassantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato risultante dall'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società Canale Italia S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2013 pari a euro 2.923.214,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. CONT. N. 16/15/DCA - proc.n. 2632/MRM nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 2.066,00 (duemilassantasei/00), aumentata di una volta e mezzo pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) in ossequio al principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Canale Italia 2 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale Italia 84 – codice fiscale 03950341002- con sede legale in Padova (PD), via A. Aosta n. 1, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto ha mostrato in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso della trasmissione, tra le ore 7:00 e le ore 23:00, delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delibera 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 133/15/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 133/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria